

COMUNE DI BAULADU
Provincia di Oristano

Via Giorgio Asproni 12 – 09070 Bauladu - Tel. 078351677 – fax. 078351592
C.F. 00072000953
E mail: bauladu@ticalinet.it



**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI
BISOGNOSI E MERITEVOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI.**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N° 30 DEL 08.08.2007
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N° 27 DEL 29.09.2008**

Articolo 1.

Il presente regolamento disciplina gli interventi del Comune di Bauladu nella gestione delle risorse finanziarie trasferite della Legge Regionale n. 25 del 01.06.1993 sul fondo indistinto per le spese correnti per il diritto allo studio, nell'ambito delle disposizioni della Legge Regionale n. 31 del 25.06.1984, della Legge Regionale n. 25 del 01.06.1993 e dei criteri e modalità di attribuzione delle sovvenzioni adottate con deliberazioni della Giunta Regionale n. 12/27 del 26.03.1996 e n. 5/6 del 03.02.2000.

In particolare, il presente Regolamento disciplina l'assegnazione degli assegni di studio per gli studenti meritevoli e bisognosi che frequentano le scuole secondarie superiori con sede in Sardegna.

Tali assegni non sono un premio riferito al solo merito scolastico, ma uno strumento personalizzato e selettivo di intervento nelle situazioni in cui il diritto allo studio e le volontà di portare avanti e a compimento l'istruzione secondaria superiore possano trovare ostacolo e difficoltà in condizioni economiche con reddito familiare limitato;

Articolo 2.

Possono concorrere all'attribuzione degli assegni di studio, gli studenti residenti a Bauladu che abbiano regolarmente frequentato, Scuole Secondarie Superiori ed Artistiche e i Conservatori di musica, pubblici o privati, questi ultimi purchè abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, e che abbiano conseguito, nell'esito finale dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferisce l'assegno, un voto non inferiore a 7/10 (se frequentanti anni successivi al primo), o al giudizio "Buono" ottenuto nell'esame di licenza media (se frequentanti il 1° anno di Scuola Media Superiore);

Articolo 3.

Non possono concorrere all'attribuzione degli assegni di studio, gli studenti, che nell' anno scolastico precedente a quello cui si riferisce l'assegno, siano stati ripetenti (per ripetente si intende anche chi, essendosi ritirato durante l'anno scolastico, ripeta successivamente, nella stessa o in altra scuola, la medesima classe, esclusi quelli ritirati per motivi di salute comprovati da certificazione medica);

Articolo 4.

Non possono concorrere all'attribuzione degli assegni di studio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito annuale sia superiore al valore massimo ISEE stabilito annualmente dalla R.A.S. in sede di riparto in favore dei Comuni dei fondi per l'assegnazione di borse di studio.

Articolo 5.

I redditi da prendere in considerazione sono quelli che si riferiscono all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda determinati secondo i criteri del calcolo ISEE;

Articolo 6.

Nella formazione della graduatoria si dovrà tenere conto di tre fasce di reddito, equivalenti alla tre fasce di reddito ISEE stabilite annualmente dalla R.A.S., in sede di riparto, in favore dei Comuni, dei fondi per l'assegnazione di borse di studio per gli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate, del merito e della situazione familiare secondo i seguenti punteggi:

REDDITO		PUNTI
FASCIA	A	3
FASCIA	B	2
FASCIA	C	1

MERITO SCUOLA MEDIA SUPERIORE		PUNTI
DA	A	
7,00	7,29	3
7,30	7,99	4
8,00	8,29	5
8,30	8,99	6
9,00	9,29	7
9,30	9,99	8
10,00	-	9

MERITO SCUOLA MEDIA		PUNTI
GIUDIZIO	BUONO	4
"	DISTINTO	6
"	OTTIMO	8

Ai punteggi relativi al reddito e al merito si sommano punti 0,50 per ogni componente il Nucleo familiare come riportato nel modello di calcolo dell'ISEE; punti 1 per decesso di un genitore; punti 3 per decesso di entrambi i genitori.

Se nella graduatoria risultassero più studenti con lo stesso punteggio, avrà la precedenza lo studente il cui nucleo familiare ha il reddito ISEE più basso.

Articolo 7.

Gli assegni di studio saranno ripartiti per il 40% agli studenti che nell'anno precedente hanno conseguito la licenza media inferiore e per il 60% agli studenti che nell'anno precedente hanno frequentato dalla 1° alla 4° classe.

Articolo 8.

Gli studenti in possesso dei requisiti sopra indicati che intendono concorrere all'attribuzione degli assegni di studio dovranno presentare entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito Bando, la domanda redatta sui moduli predisposti dagli uffici comunali, che dovranno essere compilati in ogni parte e sottoscritti dallo studente e, nel caso questi sia minorenni, da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà o tutela.

Alla domanda dovrà essere allegato un certificato rilasciato dalla scuola competente, attestante il voto conseguito al termine dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferisce l'assegno.

Articolo 9.

Lo studente, o uno dei genitori in caso lo stesso sia minorenni, al posto della documentazione richiesta per l'attribuzione degli assegni di studio, ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28.12.2000, può presentare una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato senza obbligo di autentica della firma, in caso la sottoscrizione venga effettuata alla presenza del dipendente interessato, ovvero la dichiarazione accompagnata da copia non autenticata di un documento d'identità (valido) del sottoscrittore.

Articolo 10.

Le materie da prendere in considerazione al fine della determinazione delle medie, sono quelle previste dal corso di studi frequentato dallo studente, con esclusione della condotta e della religione.

Eventuali modifiche, a quanto stabilito nel comma precedente, che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di variazione della normativa nazionale in materia, possono essere stabilite dalla deliberazione della Giunta Municipale, che programma gli importi degli assegni di studio, e le materie di concorso variate dovranno essere pubblicate nel Bando.

Articolo 11.

Il Responsabile del servizio, sulla base delle domande presentate, provvederà a stilare la graduatoria degli aventi diritto, tenendo conto di quanto disposto con gli articoli precedenti.

Articolo 12.

La graduatoria, così come formata dal Responsabile del Servizio, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni e sarà data comunicazione con avviso pubblico.

Gli interessati potranno presentare le proprie motivate deduzioni, per iscritto, entro i cinque giorni successivi al termine della pubblicazione.

Decorsi 10 giorni senza che siano state presentate deduzioni, il Responsabile del Servizio procederà con propria determinazione alla relativa liquidazione.

Le eventuali osservazioni e le deduzioni presentate verranno esaminate dal Responsabile del Servizio che, entro i 10 giorni successivi, dovrà adottare il provvedimento di accoglimento o diniego.

In caso di accoglimento dovrà riformulare la graduatoria che verrà pubblicata per ulteriori 10 giorni. Contemporaneamente il Responsabile del Servizio comunicherà al ricorrente l'accoglimento o il rigetto del ricorso.

Articolo 13.

Per quanto non stabilito espressamente nel presente regolamento si applicano le norme contenute nella L. R. 31/84, nella L. R. 25/93, e nelle deliberazioni della G. R. n. 12/27 del 26.03.1996 e n. 5/6 del 03.02.2000.

Articolo 14.

Il presente regolamento entrerà in vigore successivamente alla data di conseguimento dell'esecutività del provvedimento che lo ha approvato ed espletate le procedure di pubblicazione previste dalle norme vigenti.

IL SINDACO

F.to Dottor Roberto Erdas

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Donatella Mancosu

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE COSTITUITA DA N° 5 PAGINE

Bauladu li 06.10.2008

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Sebastiano Meli